



CITTÀ DI TORINO

ORDINE DEL GIORNO N. 5

Approvato dal Consiglio Comunale in data 4 marzo 2019

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI PER SORDOCIECHI.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- l'articolo 3 della Costituzione sancisce che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale";
- l'articolo 32 della Costituzione stabilisce che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana";

RILEVATO CHE

- in Italia i casi di sordocecità sono più diffusi di quanto si pensi, studi a livello europeo hanno stimato, infatti, che nel nostro Paese le persone sordocieche sono dai 3.000 agli 11.000;
- la Comunità Europea il 12 aprile del 2004 ha deliberato una risoluzione che riconosce la sordocecità definendo questa minorazione sensoriale "quale disabilità specifica", invitando gli Stati membri a recepirla. Questa risoluzione evidenzia come la percezione ambientale, la comunicazione, le difficoltà relazionali siano ben diverse e più limitanti di quelle difficoltà che sono proprie delle persone puramente cieche o solamente sorde, così come diversi sono gli strumenti idonei al superamento di questi specifici limiti percettivi, che non sono, la somma dei limiti dati dalle due minorazioni, ma è una disabilità a sé, diversa e specifica;
- questa risoluzione considera che talune di queste persone sono completamente sorde e cieche, ma che la maggior parte di esse mantiene un uso parziale di uno o di entrambi i sensi;

## CONSIDERATO CHE

- il Parlamento Italiano, con la Legge 24 giugno 2010 n 107 all'articolo 1 stabilisce che "La presente legge è finalizzata al riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica unica, sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche dal Parlamento Europeo, del 12 aprile 2004" e si ricollega a quanto già stabilito dalla normativa vigente in merito alla cecità ed alla sordità (articolo 2 comma 1 Legge n. 381 del 26 maggio 1970);
- la normativa italiana vigente (articolo 1 comma 2 Legge n. 381 del 26 maggio 1970 e articolo 2 comma 2 Legge n. 95 del 20 febbraio 2006), stabilisce che "si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio";
- chi perde l'udito dopo l'età evolutiva (oltre i dodici anni), ha imparato a parlare e sebbene non senta, è considerato invalido, ma non è riconosciuto sordo, anche se non sente nulla. Di conseguenza non sono riconosciute sordocieche le persone che pur presentando una importante minorazione visiva, diventano sorde nell'età adulta, tantomeno coloro che sono nate con un minimo residuo uditivo o che lo mantengono;
- coloro che hanno mantenuto in minima parte la funzione sensoriale uditiva, e sia cieco o cieco parziale oppure ipovedente grave (Legge n. 138/2001), ci troviamo a dover fare i conti con il fatto che queste persone non sono in grado di supportarsi con la lettura labiale, né, nel caso che alcuni di loro, affetti da patologie progressive pur conoscendo la LIS (lingua internazionale dei segni), non riescono più a vedere i movimenti dell'interlocutore;
- l'isolamento sensoriale nella comunicazione nelle persone con la doppia minorazione vista e udito assume una gravità importante;
- il nomenclatore tariffario è stato approvato con D.L. del 27 agosto 1999, n. 332 "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe" ed essendo ormai datato non contempla le protesi auricolari digitali ma solo quelle analogiche, ormai obsolete;
- con D.G.R. del 23 aprile 2014 n. 34-7504 "Proroga per l'anno 2014 della D.G.R. n. 4-6467 del 23 luglio 2007 e s.m.i., recante contributi a persone con grave disabilità per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati, rivolti all'autonomia e all'inclusione sociale e alla comunicazione" vengono prorogati i contributi per strumenti tecnologici (allegati 1 e 2 approvati dalla D.G.R. 18-5958 del 17 marzo 2013) come:

- personal fisso o portatile, comprese periferiche standard (mouse, tastiera, schermo, casse-audio, webcam, stampante, scanner);
- periferiche specifiche e software specifici, necessari a rendere utilizzabile un PC (ad esempio tastiera e mouse accessibili, software di riconoscimento vocale, eccetera) o a facilitare percorsi di apprendimento (ad esempio software di facilitazione alla lettura-scrittura, eccetera);
- dispositivi informatici mobili dotati di connettività senza fili e/o interfaccia prevalentemente touch (ad esempio smartphone, tablet, eccetera);
- dispositivi ad alta tecnologia per gli spostamenti (contributo ad integrazione della cifra autorizzata ai sensi del DM 332/1999 comma 5 dell'articolo 1);
- dispositivi di chiamata a distanza accessibili, nei casi di impossibilità alla comunicazione grafica e verbale associata ad un quadro di grave disabilità motoria;
- il nomenclatore tariffario è stato aggiornato durante il mandato del Ministro Lorenzin e sono state inserite anche le protesi digitali;
- purtroppo è rimasto inalterato il contributo economico che è fermo a quello del 1992; le protesi digitali, che hanno una maggiore versatilità anche nel poter essere aggiornate attraverso una costante e continua regolazione in base agli eventuali peggioramenti, sono le protesi più confacenti per chi oltre a non sentire in modo sufficiente, non vede. Quando queste non sono più sufficienti il paziente ha come ultima alternativa l'Impianto Cocleare (I.C.) e anche qui vi sono alcuni problemi: lo Stato eroga dal 1992 l'equivalente di Euro 650 a protesi (Euro 1.300 per entrambe) a fronte di un costo che va da Euro 5.500 a Euro 7.000 a seconda della gravità della minorazione uditiva;

#### INVITA

La Sindaca e la Giunta - al fine di facilitare la comunicazione e l'inserimento sociale delle persone con doppia minorazione uditiva e verbale - ad attivare un'interlocuzione istituzionale con la Regione Piemonte affinché, in sede di Conferenza Stato-Regioni e in ogni altra sede competente, si prenda in considerazione l'aggiornamento del contributo economico per l'acquisto delle protesi digitali e per gli impianti cocleari e, infine, a riferire al Consiglio Comunale entro 6 mesi circa l'esito di tale azione.

---